



DIREZIONE DEL PRESIDENTE
ASSESSORATO ALLA PROTEZIONE CIVILE
SEZIONE PROTEZIONE CIVILE

L.R. 27.11.1984, n. 58

Meeting regionale di Protezione Civile – anno 2015

Schema di convenzione

OGGETTO: L.R. 27.11.1984, n. 58. Meeting regionale di Protezione Civile – anno 2015

Ente: Provincia di Padova

Attività: Protezione Civile. Legge Regionale 27 novembre 1984, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni. Organizzazione da parte della Regione del Veneto del Meeting regionale di Protezione Civile” - anno 2015

Contributo regionale fino ad un importo massimo di € 70.000,00

CONVENZIONE
tra
REGIONE DEL VENETO
e
PROVINCIA DI PADOVA

I Signori:

-, nato/a a il, domiciliato/a per la carica in, il/la quale interviene nel presente atto per conto ed in legale rappresentanza della Giunta Regionale del Veneto, codice fiscale: 80007580279, nella sua qualità di Direttore della Sezione Protezione Civile ai sensi del provvedimento della Giunta Regionale del Veneto n., esecutivo ai sensi di legge;

-, nato/a a, il, domiciliato/a per la carica in, il/la quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di ai sensi del provvedimento, esecutivo ai sensi di legge, di seguito denominato Beneficiario;

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto della convenzione

La presente convenzione regola i rapporti intercorrenti fra la Regione Veneto, Giunta Regionale, rappresentata dalla Struttura regionale competente in materia di Protezione Civile, e il Beneficiario, con riguardo all’assegnazione del contributo regionale in oggetto, disposta con provvedimento della Giunta Regionale n. _____ del _____, che ha impegnato la relativa somma, per lo svolgimento delle attività di seguito descritte:

- oneri per la sede del meeting;
- realizzazione e stampa del materiale informativo e divulgativo da distribuire al volontariato e agli ospiti;
- vettovagliamento;
- realizzazione dei riconoscimenti, personalizzati con il logo della Protezione Civile regionale.

Art. 2 – Importo del contributo, copertura finanziaria e spese ammissibili a contributo regionale

L'importo complessivo del contributo a fondo perduto assegnato ai sensi della legge regionale citata in oggetto, con DGR n. del si ritiene approvato dal Beneficiario con la stipula della presente Convenzione e ammonta ad un totale di € 70.000,00. Esso si intende riferito alla spesa per le attività di cui all'art. 1.

Art. 3 – Cumulabilità del contributo

Il contributo concesso dalla Regione è cumulabile con gli altri contributi pubblici eventualmente ottenuti per la medesima finalità fino alla concorrenza dell'importo della spesa effettivamente sostenuta. Qualora la somma dei contributi pubblici superi l'importo totale della spesa effettivamente sostenuta e dichiarata dal Beneficiario, il finanziamento regionale sarà conseguentemente proporzionalmente ridotto.

Art. 4 - Impegni e obblighi dell'Ente

Il Beneficiario si impegna:

- ad acquisire le prestazioni dell'attività in progetto nel rispetto della vigente normativa;
- a sostenere la spesa di cui all'art. 1 rendicontandola alla Regione entro il 30 ottobre 2015, secondo le modalità stabilite negli articoli seguenti e fatte salve eventuali richieste di motivata proroga;
- a far fronte, con oneri a proprio carico, alle eventuali maggiori spese rispetto all'entità del contributo regionale concesso;
- a trasmettere dettagliata Relazione illustrativa delle attività prestate, inviandola alla Struttura Regionale competente in materia di Protezione Civile per finalità di pubblicizzazione dell'intervento finanziario attuato con i contributi di cui alla L.R. 58/1984 e s.m.i.

Nel caso di trasformazione o estinzione del Beneficiario originario, lo stesso si obbliga a previamente notificare i relativi atti alla Giunta Regionale - per il tramite della Struttura regionale competente in materia di Protezione Civile - al fine di consentire la riassegnazione del contributo per le medesime finalità di cui alla presente fattispecie.

Art. 5 - Erogazioni del contributo

Il Beneficiario, stipulata la convenzione, richiede alla Struttura regionale competente in materia di Protezione Civile l'erogazione del contributo regionale, previa la presentazione di progetto dettagliato e

relative fasi di esecuzione, e - nella fase finale - copia delle fatture autenticate, recanti la chiara dimostrazione dell'afferenza delle attività con l'oggetto del finanziamento regionale assegnato, secondo le seguenti modalità:

- anticipazione del 40% del contributo, su presentazione di formale richiesta correlata dal programma e con le attività generali da porre in essere, da far pervenire entro il 30.01.2015;
- erogazione del 30%, con richiesta formulata 30 giorni prima della data prevista per il meeting;
- erogazione del 30%, quale quota a saldo del contributo, su presentazione della Relazione finale dell'attività svolta dal soggetto beneficiario del contributo, attestante la conformità delle attività alle specifiche di cui all'art. 1 della presente convenzione, nonché della documentazione relativa agli altri contributi pubblici eventualmente acquisiti, e infine riepilogo degli impegni di spesa assunti e liquidati.

Ai fini dell'ottenimento dell'intero ammontare del finanziamento il Beneficiario è tenuto a rendicontare una spesa almeno pari a quella del contributo concesso.

Art. 6 – Rispetto dei termini di acquisizione delle attività

Il Beneficiario formalmente accetta di eseguire le attività entro i termini di cui agli artt. 4 e 5; lo stesso Beneficiario può richiedere, prima della scadenza fissata, una proroga dei termini.

Art. 7 – Monitoraggi e verifiche

La Struttura regionale competente in materia di Protezione Civile si riserva di effettuare verifiche in ordine alla rispondenza dell'utilizzo del contributo regionale rispetto agli impegni assunti con la presente convenzione.

Art. 8 - Responsabilità

Il Beneficiario è unico responsabile della concreta esecuzione dell'intervento approvato e pertanto risponde direttamente alle autorità competenti, lasciando indenne l'Amministrazione Regionale da qualsiasi responsabilità in ordine a quanto sopra specificato.

Art. 9 – Revoca del contributo

La Giunta Regionale, previa notifica di contestazione formale e acquisite le eventuali controdeduzioni, procede alla revoca del contributo concesso e al recupero dello stesso, maggiorato degli interessi legali calcolati a far data dall'erogazione dei benefici e per il periodo intercorrente da tale data a quella di versamento delle somme da restituire, in ogni caso di mancato rispetto degli impegni ed obblighi assunti dal Beneficiario con la presente convenzione.

Art. 10 – Normative di riferimento

Il Beneficiario si obbliga ad osservare le disposizioni comunitarie, statali e regionali vigenti nonché ad applicare le direttive impartite dalla Giunta Regionale per il tramite della Struttura regionale competente in materia di Protezione Civile.

Art. 11 – Registrazione

Le parti danno atto che la presente convenzione non prevede alcun corrispettivo e richiedono pertanto la registrazione del presente atto solo in caso d'uso ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 4 della tariffa, parte seconda, allegata al DPR 26 aprile 1984, n. 131.

Art. 12 – Controversie

Tutte le controversie tra Amministrazione Regionale e Beneficiario che non si siano potute definire in via amministrativa sono deferite al Giudice Ordinario.

A tal fine è competente il Foro di Venezia.

Art. 13 – Clausole onerose

Il Beneficiario, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, sottoscrivendo il presente articolo dichiara di voler approvare in modo specifico la clausola di cui al precedente articolo 9.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Beneficiario

Per la Regione